



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 07/04/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, il 3.7.2019, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto di quote della retribuzione, stipulato il 14.5.2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso – e tenuto conto della recente sentenza della Corte di Giustizia, 11.9.2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore” –, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di ottenere il rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie non maturate, nonché della quota parte del premio assicurativo non goduto, in applicazione del criterio pro rata temporis, per l'importo pari ad euro 2.186,00, nonché il rimborso delle “spese legali e finanziarie sostenute” pari ad euro 250,00.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente nonché, con ampie argomentazioni, all'interpretazione fornita della sentenza della Corte di Giustizia citata dal cliente, allegando copia della sentenza del Trib. Napoli, n. 10489/2019. Parte resistente evidenzia altresì l'avvenuto rimborso delle commissioni di gestione, pari ad euro 2.894,44, riconosciute in sede di conteggio estintivo secondo il criterio pro rata temporis previsto in contratto; eccepisce poi, richiamando numerosi precedenti dell'Arbitro: 1) la natura up-front delle commissioni rete esterna dovuta all'agente o al mediatore di cui alla lett. f) delle condizioni contrattuali, il cui importo è stato versato all'intermediario del credito intervenuto come da fattura del 6.7.2015 versata in atti, nonché dalla copia del bonifico



attestante il pagamento dell'intero costo commissionale esposto in contratto, pari ad euro 1.709,40; 2) la natura up-front, altresì, delle commissioni di attivazione, in quanto si tratta di importi dovuti a "copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito", come espressamente indicato all'art. 5 delle condizioni contrattuali; 3) la natura up-front delle spese di istruttoria e notifica di cui alla lett. e), in quanto si tratta di costi che per definizione sono riferiti ad attività che si svolgono e si esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto; 4) con riferimento alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, che il relativo premio non figura tra i costi del credito, essendo stato sostenuto dalla resistente medesima, come evidenziato dalla documentazione contrattuale versata in atti; 5) la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, alla luce del consolidato orientamento dell'ABF.

Il ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, ritenendo infondate le argomentazioni addotte dalla resistente, ed insiste per l'accoglimento del ricorso. In particolare, l'istante riporta la recente interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. C.E. 1° Sez. 11/09/2019 causa C-383/18) della Direttiva 2008/48, art. 16, secondo cui il consumatore, nel caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi i cui importi non dipendono dalla durata del contratto; precisa altresì che, a norma dell'art. 3 della summenzionata Direttiva, la nozione "costo totale del credito" è comprensiva di tutti i costi: interessi, commissioni, imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e di cui il soggetto concedente il credito risulti essere a conoscenza, escluse le spese notarili, senza alcuna limitazione relativa alla durata del contratto.

L'intermediario deposita ulteriori memorie di replica, ove insiste per il rigetto del ricorso, opponendosi alle pretese del ricorrente ed alla interpretazione fornita della sentenza della Corte di Giustizia e alla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525 dell'11 dicembre 2019 citate dal cliente.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali ed assicurativi connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell'esigenza di scongiurare pratiche elusive del



diritto di rimborso anticipato del consumatore (proporzionate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l'orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com'è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. up front).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell'interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell'Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell'art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20 novembre 2019).

Non può trascurarsi, d'altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, proprio movendo dalla duplice premessa che “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)” e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall'art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l'interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia “ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva”; con il corollario che l'art. 125-sexies Tub, “integrando la esatta e completa attuazione” dell'art. 16 della Direttiva, “va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”.

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi.

Sicché, posto quanto precede, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, discende che, in relazione allo specifico schema contrattuale oggetto del presente ricorso, questo Collegio ha già più volte chiarito che la commissione di gestione (lett. D) è da considerarsi interamente recurring, facendo riferimento ad attività eterogenee, non esauritesì in fase di stipulazione del contratto. Peraltro, tale voce di costo è stata già rimborsata dall'intermediario, come risulta dal conteggio estintivo, in



applicazione del criterio contrattuale, che prevede l'applicazione del pro rata temporis "dedotte spese fisse € 50".

Occorre anche sottolineare che il documento SECCI attesta altresì l'intervento di un agente in attività finanziaria ex art. 106 Tub, sicché non rileva la copia della fattura del 6.7.2015, prodotta dalla resistente, né l'evidenza del bonifico effettuato in relazione ai compensi dell'intermediario del credito, con il dettaglio dell'importo della provvigione dell'agente per il contratto oggetto di ricorso, pari ad euro 1.709,40 e corrispondente all'importo indicato in contratto. Ciò in quanto, nel caso di specie, il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto non può qualificarsi come mediatore creditizio incaricato dal solo cliente e che, quindi, il suo intervento non può ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento.

Tanto acquisito, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali nel 2016 e 2017, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento (su centoventi complessive) e tenuto conto delle restituzioni già effettuate dalla convenuta (euro 2.894,44), si conclude che la richiesta del ricorrente, con riguardo a tale voce commissionale, merita di essere accolta per un residuo di euro 49,86.

Per converso, l'addebito delle commissioni di attivazione (lett. C), le spese di istruttoria e notifica (lett. E) e la commissione rete esterna (lett. F) sono ritenute up front dai Collegi di questo Arbitro. In particolare, nella descrizione della prima, il termine "intermediazione" viene in ogni caso collegato – tramite un 'pertanto' – ad "attività preliminari e di perfezionamento del prestito).

Ora, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia – e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 26525/2019) –, devono considerarsi parimenti rimborsabili tali voci di costo e rigettarsi, perciò, l'eccezione sul punto sollevata dall'intermediario, unicamente fondata sulla sua natura up front e quindi contrastante con la richiamata interpretazione della Corte di Giustizia.

Occorre però rilevare che tale natura incide sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l'ontologica diversità di tali commissioni "istantanee" rispetto agli oneri recurring per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. pro rata temporis: viene in considerazione, in particolare, l'incompatibilità tecnico-matematica del criterio pro rata temporis "lineare" alla voce di costo corrisposta dal consumatore nella fase preliminare all'ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. "fattore-tempo").

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi up-front, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un'integrazione "giudiziale" secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) "per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi" (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A tale stregua, spettano dunque al ricorrente i seguenti importi: euro 530,32, a titolo di commissione di attivazione; euro 185,33, a titolo di spese istruttoria e notifica; euro 660,01, a titolo di commissione rete esterna.

Quanto al premio assicurativo, si fa presente che, dalla documentazione contrattuale (art. 15 del contratto), si evince chiaramente che il costo delle polizze assicurative risulta a carico dell'intermediario, sicché nulla spetta al ricorrente a titolo di premio non maturato in conseguenza dell'estinzione anticipato.

Infine, la richiesta di rimborso delle "spese legali e finanziarie" (pari ad euro 250,00) avanzata dal ricorrente (già contenuta nel preventivo reclamo) non risulta supportata da alcuna documentazione, sicché non merita accoglimento anche in considerazione della natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord. n. 4618/2016).

In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a rimborsare al ricorrente – al netto dei rimborsi già eseguiti in conteglio estintivo – l'importo complessivo di euro 1.425,52.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.425,52.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO